

LAVORO & PROFESSIONE

A PAG. **26** **BIOETICA.** Giuristi, bioeticisti e medici a confronto sul diritto a nascere sani

A PAG. **27** **CASSAZIONE.** L'aderenza a linee guida rende non punibile la colpa lieve per imperizia

A PAG. **27** **CASSAZIONE/ 2.** Diritto al risarcimento per il medico accusato con insulti

Via libera del Consiglio di Stato allo schema di Dpr che applica sugli accordi i tempi massimi della legge 111/2011

Contratti bloccati per tutto il 2014

Fermi (senza recupero) anche vacanza contrattuale e rinnovi economici delle convenzioni

Blocco dei contratti a tutto il 2014. Un solo articolo, tre commi e i contratti - e l'indennità di vacanza contrattuale - restano bloccati per un altro anno. Il limite al trattamento economico individuale non potrà superare quello «ordinariamente spettante» nel 2010, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri saranno ridotte del 10% e il tetto alla retribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali di livello generale non potrà superare quello del predecessore, il fondo per le risorse decentrate dovrà essere inferiore all'importo del 2010 e dovrà essere ridotto in base ai dipendenti cessati, le progressioni avranno validità esclusivamente giuridica.

Il tutto è contenuto in uno schema di Dpr inviato al Consiglio di Stato dal ministero dell'Economia, che in realtà era stato descritto nel comunicato del Consiglio dei ministri del 21 marzo scorso solo come proposta di «avviare l'iter concernente il regolamento di contenimento delle spese del pubblico impiego. Questo - si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - consentirà al prossimo Governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto legge 98 del 2011; oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego».

E il Consiglio di Stato l'ha invece approvato, con una forte accelerazione dell'iter, con il suo parere favorevole (il numero 1832/2013 del 17 aprile) allo schema di Dpr.

Tra le osservazioni che il Consiglio di Stato fa al testo, c'è la necessità di specificare, accanto alla proroga del blocco a tutto il 2014 basata sulla legge 122/2010, l'esclusione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 delle disposizioni sulla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, del 5% per la parte eccedente i



90mila euro lordi annui e del 10% per quella superiore a 150mila euro lordi annui.

Sull'indennità di vacanza contrattuale, ferma restando la correttezza del blocco e dell'impossibilità di recuperi successivi, il Consiglio di Stato ritiene necessaria una precisazione: si deve specificare che il «non assorbimento» dell'indennità corrisposta nel periodo precedente al blocco, deve essere inteso «in senso non limitativo della posizione economica del pubblico dipendente: orientano per tale soluzione, oltre al significato lessicale del termine, anche i contenuti della relazione illustrativa, che riportano espressamente la locuzione «senza riassorbimento dei predetti importi» nonché il prospetto delle «economie lorde» che, relativamente a tale misura, prevede, per il 2015 e 2016, un dato pari a «zero». Il che si tradurrebbe in un blocco ulteriore «non autorizzato dalla legge» e quindi non lecito della crescita retributiva per i dipendenti e per questo il Consiglio di Stato chiede «una chiarificazione terminologica idonea a superare eventuali dubbi interpretativi».

Nulla da osservare invece per quanto ri-

guarda l'estensione del blocco dei trattamenti economici contrattuali anche al personale convenzionato.

In conclusione i giudici ritengono «che lo schema di regolamento proposto risponda alla ratio di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego siccome disciplinata dalle vincolanti norme primarie richiamate, ferme restando le osservazioni espunte nei punti precedenti». Via libera al blocco ulteriore quindi.

I sindacati, già sul piede di guerra da parecchie settimane, hanno annunciato di attendere solo la formalizzazione del provvedimento per annunciare le loro azioni di risposta e intanto hanno inviato al ministro della Salute e alle Regioni una lettera ufficiale come intersindacale della dirigenza - dopo quella dell'Anao: v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 15/2013 - per chiedere lo slittamento delle scadenze della nuova intramoenia secondo la legge Balduzzi, visto il ritardo di applicazione delle novità previste.

P.D.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA CIRCOLARE SUI DISTACCHI

Smi attacca la Sisac: «Relazioni sindacali addio»

Lunghi coltelli tra i sindacati dei medici di famiglia. Era il segreto di Pulcinella ma lo Smi lo ha rivelato pubblicamente: è stato **Giacomo Milillo** in persona, il segretario della Fimmg, ad aver proposto il ricorso, respinto dal tribunale di Roma, contro l'Asl Rm D che gli aveva contestato le troppe ore di sostituzione sindacale richieste in relazione ai suoi assistiti. Non ci sta, lo Smi, a incassare senza battere ciglio la circolare Sisac (anticipata sul Sole-24 Ore Sanità n. 14/2013) che è seguita alla controversia e che chiarisce come, ai sensi della convenzione, i medici debbano pagare di tasca propria i sostituti per le ore in cui svolgono attività sindacale.

Salvo Cali, segretario Smi, contesta la decisione della Sisac e attacca «coloro che, con grande faccia tosta, si ergono adesso a paladini dei diritti sindacali e che, invece, sono i primi responsabili di questo attacco». Nel mirino proprio la Fimmg: «I «furbetti» delle sostituzioni sindacali con i loro «abusi» stanno permettendo alle Regioni e, quindi, alla Sisac di demolire le relazioni sindacali della medicina convenzionata e negare, così, i diritti dei medici di famiglia. I fatti si legono con chiarezza nell'ordinanza del tribunale di Roma. In sintesi: sono stati richiesti rimborsi in relazione alle ore di sostituzione assegnate dall'organizzazione sindacale e non in relazione alle ore di sostituzione in effetti prestate dal sostituto. Un «abuso»? Per l'Asl sì e per il tribunale pure».

Per lo Smi questa vicenda aumenta la sfiducia nei confronti dei medici. Un episodio, continua Cali, «che va di pari passo con la controversa pratica delle sponsorizzazioni di prodotti commerciali, vedi la campagna di qualche mese fa, sempre della Fimmg, sulle crociere e sulle acque minerali (ma anche di qualche anno fa delle uova e dei pediatri) e con l'ingombrante conflitto di interessi tra cariche ordinarie e previdenziali. Stesso discorso vale per l'Enpam. Rimane ancora aperta in tal senso la grave vicenda del presidente della Fnomceo, dell'Ordine di Torino e senatore, **Amedeo Bianco**, di cui ancora attendiamo le dimissioni dai ruoli ordinistici». Per lo Smi, spetta ai medici dire basta.

Accuse alla Fimmg: «Tutta colpa loro»



LE SCADENZE FISCALI DI MAGGIO

DI ALBERTO SANTI

il 15° giorno del mese successivo, indicando le operazioni, da annotare sul relativo registro entro lo stesso termine (articolo 21 del Dpr 633/1972).

Giovedì 16

Mercoledì 15

■ Iva - Annotazione documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300 euro

Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, può essere annotato un documento riepilogativo nel quale devono risultare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata (articolo 6 del Dpr 695/1996).

■ Iva - Fatturazione differita

Chi effettua cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro idoneo a identificare i soggetti tra cui è intercorsa, o prestazioni di servizi individuati attraverso idonea documentazione deve emettere fattura entro

■ Irap - Acconto mensile dovuto dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici

Scade il termine per il versamento dell'acconto mensile dell'Irap dovuta dagli enti pubblici (incluse le Asl), dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato, calcolato in base alle retribuzioni e ai compensi corrisposti nel mese di aprile, ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 446/1997. Dal 1° gennaio 2008, gli enti pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i nuovi Modelli F24/EP per il versamento dell'Irap e delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali. Con Risoluzione n. 367/E del 12 dicembre 2007, sono stati approvati i relativi codici tributo.

■ Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte da parte di enti pubblici

Per gli enti pubblici individuati nelle tabelle A e B allegata alla

legge 720/1984, scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte. Dal 1° gennaio 2008, gli enti pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i nuovi Modelli F24/EP per il versamento dell'Irap e delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali. Con Risoluzione n. 367/E del 12 dicembre 2007, sono stati approvati i relativi codici tributo.

■ Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte

Scade il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile sui redditi di varia natura corrisposti, quali redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio, redditi di capitale e assimilati ecc. Per i versamenti diretti al concessionario della riscossione i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, utilizzano il Mod. F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, a un'azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o a un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.